

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALEdi **BARBARA GARBELLI****Visite mediche ai lavoratori: cosa è cambiato?**

Si propone, di seguito, un'analisi sulle condizioni di visita medica ai lavoratori, attraverso un'analisi delle modifiche normative registrate negli ultimi 2 anni.

Il D.D.L. Lavoro ha apportato significative modifiche all'istituto della visita medica ai lavoratori.

A far data dalla prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le nuove regole saranno le seguenti:

- 1. visite mediche preventive preassuntive.** La visita medica preventiva può essere effettuata anche prima dell'assunzione;
- 2. visite mediche per assenze prolungate.** Il medico competente potrà decidere se effettuare una visita per assenze continuative di oltre 60 giorni. In caso negativo, sarà comunque tenuto a esprimere un giudizio di idoneità;
- 3. riduzione degli esami ripetitivi.** Il medico deve considerare le indagini e gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con le finalità della visita preventiva.

Queste nuove condizioni, che semplificano e rendono più razionale l'accesso alle visite mediche ed ai relativi esami, si sommano a quanto già previsto in precedenza dal D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023:

- 1. nomina del medico competente.** Obbligo di nomina nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. L'obbligo si estende quindi a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità (richiamando il contenuto dell'Interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2023);
- 2. obblighi del medico competente.** Diventa obbligatorio richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro; il giudizio di idoneità dovrà tenere conto del suo contenuto;
- inoltre, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, è obbligatorio comunicare per iscritto al datore di lavoro il **nominativo di un sostituto** (con pari requisiti) per tale periodo.

Pertanto, **a oggi**, rileva come:

- sia possibile attivare la sorveglianza sanitaria ogni qualvolta il datore di lavoro ritenga che l'attività possa comportare - anche solo potenzialmente - un rischio per la salute dei lavoratori e tale condizione viene confermata da un medico specializzato in medicina del lavoro;
- designato il medico, lo stesso si dovrà premurare di fornire il nome di un medico competente sostitutivo, nei casi di indisponibilità;
- la visita medica dei lavoratori nuovi assunto potrà avvenire, liberamente, anche in fase preassuntiva e all'atto della visita il lavoratore sarà tenuto a consegnare la scheda sanitaria derivante dal precedente rapporto di lavoro. Questo passaggio renderà più puntuale il giudizio di idoneità elaborato dal medico competente;
- all'atto della visita, il medico potrà scegliere se sottoporre o meno il lavoratore a nuovi esami già svolti durante il precedente rapporto di lavoro;
- parimenti, in caso di assenze prolungate per oltre 60 giorni, il medico potrà decidere di non sottoporlo a nuova visita medica, rilasciando tuttavia un parere scritto.